

Pongo ai voti l'emendamento Torelli.

**LANZA.** Propongo un altro sotto-emendamento. (*Mormorio*) Sono tanto convinto della necessità che le operazioni elettorali debbano esser fatte in numero considerevole il più che sia possibile, che non posso stare silenzioso intanto che si voti l'emendamento Torelli. Io propongo quindi il numero di 60, e spero che qualche concessione i nostri avversari ci vorranno farla, e saranno per persuadersi che il numero di 40 è assolutamente insufficiente per tutelare la libertà del voto.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo dunque ai voti l'emendamento Torelli.

**CHENAL.** (*Con impeto*) Je demande la parole. Je propose un sous-amendement, celui du chiffre 55, bien qu'on puisse nous accuser d'agire comme dans une enchère; mais dans une question de cette importance il est de notre devoir de combattre jusqu'à l'extrémité, de ne reculer que pas à pas.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Chenal ad osservare che non è conveniente...

**CHENAL.** Je ne crois pas avoir blessé la dignité de la Chambre.

**PRESIDENTE.** Osserverò che la sua espressione non è troppo parlamentare ed ha parlato in modo poco dicevole alla Camera.

Domando se l'emendamento del deputato Chenal è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ora ai voti l'emendamento del deputato Torelli.

(È approvato.)

Ora leggerò il secondo articolo:

« I mandamenti separati da acque e torrenti... »

*Varie voci.* Il Ministero lo ha ritirato.

**PRESIDENTE.** Passerò allora all'articolo 3 del progetto ministeriale. Esso è in questi termini:

« Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva. »

Quello della Commissione è così concepito:

« Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni 8. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Accetto quello della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Leggerò adesso l'articolo 4 ora divenuto 3:

« Gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capoluogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che si sia data con decreto reale a termini dell'articolo 65 della legge elettorale. »

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Darò ora lettura dell'articolo 5 seguente, ora divenuto 4:

« Stanno ferme le disposizioni della legge del 17 marzo 1848, riguardanti la circoscrizione dei collegi di Torino e di Genova, e la divisione in sezioni dei mandamenti i cui elettori eccedono il numero di 400. »

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Passo all'articolo già 6, ora 5, così concepito:

« Nulla del resto è innovato alla legge del 17 marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai collegi della Sardegna. »

**MARONGIU.** Domanderei di parlare.

Se gravi ed imperiosi motivi impongono la dura necessità che siano mantenute alcune disposizioni eccezionali rispetto ai collegi elettorali della Sardegna per quelle ineluttabili specialità che impediscono tuttora a che a questa nobile parte del regno vengano applicate le norme generali delle altre provincie dello Stato, non vedo però ragione alcuna per cui debba la medesima, in forza dell'articolo sesto, escludersi affatto dall'applicazione della presente legge, colla quale mentre si accosta l'urna agli elettori colla divisione dei collegi in altrettante sezioni quanti sono i capiluoghi dei mandamenti che li compongono, viene altresì a facilitarsi ed assicurarsi agli elettori il libero esercizio del più nobile fra i diritti politici che possa competere ad un cittadino, onde più sincera, genuina ed universale emerga l'espressione del voto della nazione.

Che se le lunghe distanze che hanno da percorrere gli elettori onde recarsi al capoluogo della provincia, se la difficoltà delle vie, se le atmosferiche condizioni, se la pubblica opinione, se le lezioni dell'esperienza cospirarono a che il Governo e la Camera tutto sentissero il bisogno di avvicinare l'urna elettorale, egli è ben facile il riconoscere coteste ragioni acquistare una forza a mille doppi maggiore a riguardo della Sardegna onde più manifesta si addimostri cotale necessità.

Ivi infatti più lunghe sono le distanze di varii comuni dal centro elettorale di quello che possono esserlo nelle altre provincie dello Stato, per cui molti degli elettori debbono per più giorni abbandonare le cure giornaliera, sottostare a gravi dispendi di una gita lontana, ed esporsi a pericoli e disagi tanto più considerevoli, in quanto che mancano affatto nell'interno del paese alberghi od osterie ove possano trovare qualche ristoro. Ivi difficilissime, per non dire che del tutto mancano, sono le comunicazioni per la totale deficienza delle strade, difetto che tra gli altri moltissimi influisce potentemente sullo stato infelice di quell'isola. Ivi finalmente l'esperienza delle passate elezioni ha solennemente dimostrato che a fronte delle maggiori premure del Governo, a fronte del vivo desiderio di recare ad atto un diritto cotanto rilevante, desiderio che arde, e forte batte in petto ai Sardi tutti, usi da secoli ad un certo quale rappresentativo regime, l'esperienza, ripeto, ha solennemente dimostrato che riesce presso che impossibile l'ottenere un generale concorso degli elettori al capoluogo della provincia, centro finora delle elezioni.

Il negare pertanto alla Sardegna il provvedimento della presente legge è lo stesso che voler disconoscere la posizione topografica di quell'isola, è lo stesso che mostrarci restii alle lezioni dell'esperienza ed alla pubblica opinione manifestata con reiterati richiami e proteste, e legalmente pronunciata dal voto pressochè concorde de' Consigli provinciali e divisionali, è lo stesso in una parola che inceppare ai soli abitanti della Sardegna l'esercizio di un diritto che careggiano quanto altri mai, e della di cui custodia e tutela vantansi superba-mente gelosi.

Due forse sarebbero le difficoltà che, a petto di sì concludenti ragioni, potrebbero per avventura impedire per ora l'attuazione della presente legge nei collegi della Sardegna.